

Francesca Laura Sigismondi

La « funzione pratica della giustizia punitiva » Le prolusioni romane di Enrico Ferri

ABSTRACT: Enrico Ferri, founder of the positive school of criminal law at the end of 1870s, held the chair of criminal law at the University of Rome between 1909 and 1929. In the introductory lectures of his courses, he discussed the most characteristic themes of his legal thought, arguing against those criminalists, who wanted to study crime 'dogmatically', with the only guide of abstract logic and legal rules. The positive school principles were about to become law in 1919, when the Minister of Justice invited Ferri to take the presidency of a commission that would prepare a project of a new criminal code to replace the one of 1889. The *Progetto Ferri* was presented in 1921, but it was never adopted because of the political changes. Nevertheless in 1927 Ferri greeted favourably the project of criminal code drafted by the fascist government. In his view, the Rocco project put into effect some of the practical proposals of the positive school and was able to guarantee a better defense of society against criminality.

KEYWORDS: positive school of criminal law - criminal code - university

Nel 1909, quando Enrico Ferri fu chiamato come ordinario di Diritto e Procedura penale all'Università di Roma, il contributo della scuola criminale positiva da lui fondata aveva ormai perso quella carica innovatrice e dirompente che aveva avuto negli anni Ottanta del secolo precedente. La nomina alla Sapienza rappresentava un tardivo riconoscimento da parte della Facoltà di Giurisprudenza nei confronti di Ferri, che nell'ateneo romano aveva svolto la sua attività come libero docente per più di venti anni e vi aveva persino festeggiato, nel 1906, il venticinquesimo anniversario del suo insegnamento¹.

Egli, infatti, dopo avere ottenuto la libera docenza a Torino ed avere insegnato per incarico a Bologna, sulla cattedra che era stata del suo maestro Pietro Ellero, nel 1885 aveva presentato la domanda per la libera docenza presso l'Università di Roma, ottenendo il parere favorevole della Facoltà giuridica, per poi ritirarla pochi mesi dopo, essendo divenuto, nel frattempo, ordinario a Siena². L'anno successivo, però, in seguito all'elezione

¹ Per le notizie biografiche su Enrico Ferri ed i numerosi aspetti della sua attività, non solo di giurista, ma anche di uomo politico, si vedano, tra gli altri, T. Labriola, *Enrico Ferri*, in *Scritti in onore di Enrico Ferri per il cinquantesimo anno di suo insegnamento universitario*, Torino 1929, pp. 261-265; A. Pozzolini, *Lezione commemorativa di Enrico Ferri*, Pisa 1929; *Enrico Ferri maestro della scienza criminologica*, Milano 1941; R. Salvadori, *Enrico Ferri politico. Dal radicalismo all'adesione al partito socialista*, in *Rivista storica del socialismo*, X (1960), pp. 499-543; G. Sircana, *Ferri Enrico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLVII, Roma 1997, pp. 139-145; E.R. Papa, *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in L. Cavazzoli - C.G. Lacaita (curr.) *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, Manduria-Bari-Roma 2002, pp. 151-160; R. Bisi, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano 2004; M. Stronati, *Enrico Ferri*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice, Roma 2012, pp. 371-375; F. Colao, *Ferri Enrico*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, I, pp. 849-852.

² Il primo luglio 1885 la Facoltà di Giurisprudenza di Roma si esprime favorevolmente all'accoglimento della domanda «considerando che il sig. Ferri ha tenuto per incarico l'insegnamento del Diritto e della Procedura penale nella R. Università di Bologna, che da tre anni egli è professore straordinario della stessa materia nella R. Università di Siena, ch'egli ha più volte ottenuta la eleggibilità a professore ordinario a cattedre di Diritto penale anche in università di primo ordine, come son quelle di Bologna e di Palermo;

alla Camera dei deputati, dovette reiterare l'istanza al ministro della pubblica istruzione per ottenere la libera docenza nell'ateneo romano, con la motivazione di dover con ogni probabilità rinunciare temporaneamente all'insegnamento ufficiale a causa del sopravvenuto impegno istituzionale. In quell'occasione la Facoltà romana sollevò dei dubbi sulla compatibilità della qualità di libero docente con quella di professore ordinario di altra università, risolvendosi infine a dare parere favorevole, a condizione che Ferri cessasse il suo insegnamento senese³. In seguito a tale deliberazione egli presentò le dimissioni dall'Università di Siena e, nell'anno accademico 1886-87, iniziò il suo corso libero a Roma⁴.

Se l'insegnamento romano ben si conciliava con lo svolgimento della sua attività politica e gli offriva comunque visibilità accademica nella capitale del Regno, la qualifica di libero docente doveva certamente andare stretta ad un personaggio come Ferri, tanto più che in quegli anni titolare della cattedra di Diritto e Procedura penale a Roma era Pietro Nocito⁵, esponente di quella cosiddetta 'scuola classica', contro la quale egli si batteva, e con il quale aveva avuto modo di polemizzare aspramente anche al di fuori dell'ambito scientifico⁶.

considerando che a tutti sono note le molte pubblicazioni del prof. Ferri». M.C. De Rigo, *I processi verbali della Facoltà giuridica romana*, Roma 2003, p. 323. Il 4 gennaio 1886 il preside della Facoltà, Francesco Schupfer, comunica «che il professor Enrico Ferri, essendo stato nominato ordinario di Diritto e Procedura penale nella R. Università di Siena, ha ritirato la sua domanda per la libera docenza presso la Facoltà di Roma». Ivi, p. 339.

³ Il preside Schupfer riteneva che non potesse sorgere alcun dubbio sui meriti scientifici di Ferri, considerata sia la sua qualità di professore ordinario in altra università, che il precedente parere favorevole alla libera docenza già concesso dalla Facoltà romana, e che la questione dell'incompatibilità fosse un problema meramente amministrativo sul quale la Facoltà non era chiamata ad esprimersi, ma che doveva essere lasciato alle determinazioni del Consiglio superiore e del ministro. Non tutti i professori romani condividevano l'opinione di Schupfer e, infine, fu approvata la proposta avanzata da Gaetano Semeraro, il quale, ritenendo che la questione fosse risolta dalla legge Casati, che vietava «ai professori ufficiali di ripetere in tutto o in parte come insegnanti privati l'insegnamento che debbono dare come insegnanti ufficiali», propose di accogliere la domanda di Ferri a condizione che cessasse «di essere professore ordinario». Ivi, pp. 353-355.

⁴ Ivi, p. 358.

⁵ Pietro Nocito era stato incaricato dell'insegnamento di Diritto e Procedura penale alla Sapienza di Roma nel 1871 e aveva ottenuto la titolarità della cattedra nel 1874. Archivio storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie Fascicoli personale docente, A.S. n. 182, *Pietro Nocito*. Sulla sua figura si vedano G. Semeraro, *Pietro Nocito. Necrologio*, in *Annuario della R. Università di Roma 1903-1904*, Roma 1904, pp. 161-162; E. Fugazza, *Nocito Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1443-1444; F.L. Sigismondi, *La scienza penalistica alla «Sapienza» di Roma in età liberale*, in M. Caravale (cur.), *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, Napoli (in corso di stampa).

⁶ Cfr. M. Da Passano, *Echi parlamentari di una polemica scientifica (e accademica)*, in «Diritto @ Storia», 1 (2002), <http://dirittoestoria.it/memorie/Testi_delle_Comunicazioni/Mario_Da_Passano.htm> (ultima consultazione: 12 ottobre 2013). Tra l'altro, Nocito si oppose alla concessione della libera docenza in Diritto e Procedura penale a Scipio Sighele, allievo di Enrico Ferri, laureatosi a Roma nel 1890 ed autore nel 1891 di un'importante opera su *La folla delinquente*. In seguito alla presentazione della domanda da parte di Sighele, la Facoltà aveva nominato il 27 novembre 1894 una commissione composta dallo stesso Nocito, Gaetano Semeraro e Vito Sansonetti. Il 22 maggio 1896, dopo una lettera ministeriale che sollecitava il parere della Facoltà, Nocito si dichiarò contrario e il 16 luglio la Facoltà negò a Sighele l'abilitazione richiesta, facendo proprie le conclusioni della commissione. Quest'ultima aveva ritenuto che fossero insufficienti i titoli di diritto positivo e che non vi fossero titoli di procedura penale. Nella relazione redatta dalla commissione si legge che dalle sue opere Sighele risultava essere un cultore della psicologia criminale, ma in esse non si rinvenivano «elementi sufficienti di prova della conoscenza

Dopo la rielezione a deputato, avvenuta nel 1890, Ferri chiese di essere reintegrato nell'ufficio e nel grado di professore ordinario nell'Università di Pisa, dove la cattedra penalistica risultava vacante in seguito alla morte di Francesco Carrara. Alla stessa cattedra aspirava anche Giovan Battista Impallomeni, giurista siciliano in quel momento ordinario a Parma, e solo dopo molte difficoltà Ferri riuscì, nel 1892, ad ottenere la nomina⁷. Due anni dopo, però, fu nuovamente sorteggiato tra i professori deputati e dovette ancora una volta presentare le sue dimissioni per riprendere stabilmente la libera docenza a Roma⁸.

Il 10 dicembre 1904, in seguito alla morte di Nocito, Ferri chiese al ministro di mettere a concorso la cattedra di Diritto e Procedura penale di Roma o, in subordine, di essere reintegrato nel grado e nell'ufficio di professore ordinario della stessa disciplina, ma la Facoltà di Giurisprudenza gli preferì Impallomeni⁹. Solo nel 1907, dopo l'improvvisa

giuridica del ... sistema penale». M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., pp. 570, 587, 589, 591, 593-595. Per le notizie biografiche su Sighele si rinvia a M. Stronati, *Sighele Scipio*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1862-1863.

⁷ La reintegrazione nell'ufficio e nel grado ai professori, che avessero lasciato la cattedra per cause attinenti all'esercizio del mandato parlamentare, non era espressamente riconosciuta da una specifica norma di legge o di regolamento, ma era ammessa e legittimata da una consuetudine costante, che trovava fondamento giuridico nelle disposizioni della legge organica sull'istruzione pubblica, le quali garantivano ai professori la stabilità nell'ufficio e l'inamovibilità. Il problema sorgeva per il fatto che non era sempre possibile la reintegrazione nella stessa università e facoltà che il professore aveva lasciato. Sulla vicenda si veda Archivio centrale dello Stato (d'ora in poi ACS), Min. Pub. Istr – Dir. gen. istr. sup. – Fascicoli personali insegnante, II versamento – I serie, busta 59, *Ferri Enrico*.

⁸ Il problema della compatibilità tra la qualifica di libero docente alla Sapienza romana e quella di professore in altra università si ripropose nel 1894, quando Ferri ricevette l'incarico a Pisa, ed ancora l'anno successivo, quando la Facoltà sottopose al ministro il quesito se un libero docente nominato professore ufficiale in altra università, ed essendosi poi dimesso, potesse, senza una nuova autorizzazione, essere riconosciuto come libero docente con effetti legali nella precedente università. M.C. De Rigo, *I processi verbali*, cit., pp. 566 e 576.

⁹ Impallomeni fu trasferito da Palermo a Roma con r. decreto del 18 dicembre 1904. Archivio Storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie *Fascicoli personale docente*, A. S. 126, *Giovanni Battista Impallomeni*. Sull'opposizione della Facoltà romana alla chiamata di Ferri cfr. *La cattedra di diritto penale all'Università di Roma*, in «La Scuola positiva», XIX (1909), pp. 636-639. Sempre nel dicembre del 1904 il ministro Orlando predispose un decreto di reintegrazione per Ferri all'Università di Palermo, sulla cattedra lasciata libera da Impallomeni. Tuttavia, l'esecuzione di tale decreto dovette essere sospesa, in quanto Ferri, il 10 febbraio 1904, era stato condannato a quattordici mesi di reclusione per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del ministro Bettolo ed il procuratore del re aveva chiesto alla Camera l'autorizzazione all'arresto. La questione si trascinò senza soluzione negli anni successivi, anche a causa della strenua opposizione della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, che non era stata consultata da Orlando ed aveva poi ottenuto dal successore Bianchi il comando di Emanuele Carnevale sulla cattedra penalistica palermitana. Per porre fine alla controversia il ministro Bianchi aveva proposto di sdoppiare la cattedra e di affidare il diritto penale a Ferri e la procedura a Carnevale. La Facoltà palermitana, di contro, aveva ventilato la creazione di una cattedra di sociologia o di antropologia criminale. Su tutta questa vicenda si rinvia alla documentazione conservata in ACS, Min. Pub. Istr – Dir. gen. istr. sup. – Fascicoli personali insegnante, II versamento – I serie, busta 59, *Ferri Enrico*. Sulla figura di Impallomeni, giurista di estrazione liberale, segretario della commissione per la redazione del codice Zanardelli, poi avvicinato alle posizioni della terza scuola di diritto penale, propugnata da Bernardino Alimena ed Emanuele Carnevale, si vedano A. Pozzolini, *In memoria di Giovan Battista Impallomeni*, Pisa 1907; E. Carnevale, *Giovan Battista Impallomeni. Discorso commemorativo nel primo anniversario della sua morte letto nell'aula magna dell'Università di Palermo*, edito in G. B. Impallomeni, *Istituzioni di diritto penale*, Terza ristampa curata da V. Lanza Torino, 1921, pp. VII-XX; G. Sabatini, *La personalità del delinquente nel pensiero di Impallomeni*, in «Rivista di diritto penitenziario», VIII (1937), pp. 685-696; F. P. Gabrieli, *Impallomeni Giovanni Battista*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, p. 203; *Giovan Battista Impallomeni*. Atti del Convegno del 26 maggio 2007. Opere premiate al

scomparsa di quest'ultimo, la Facoltà romana affidò a Ferri l'incarico dell'insegnamento penalistico, proponendo allo stesso tempo la sua nomina a professore ordinario per chiara fama secondo l'art. 69 della legge Casati¹⁰. A decorrere dal primo novembre 1909 Enrico Ferri fu, dunque, definitivamente reintegrato nell'ufficio e nel grado di professore ordinario¹¹ ed inaugurò trionfalmente il suo corso con una prolusione sul tema della delinquenza femminile, letta, con gran concorso di pubblico, nell'aula magna della Sapienza¹².

Come è stato autorevolmente sottolineato, a cavallo tra Otto e Novecento le prolusioni accademiche costituivano per i giuristi un'occasione preziosa «di puntualizzare la propria voce rispetto a movimenti, mutamenti, sviluppi scientifici meritevoli di discussione e di approfondimento»¹³. Per consuetudine i professori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma leggevano la loro prolusione nel momento in cui ottenevano la titolarità della cattedra, ma vi furono anche ordinari e liberi docenti che ogni anno aprivano il corso con una lezione inaugurale¹⁴. Tra questi non poteva mancare Enrico Ferri, celebre per le sue arti oratorie, esercitate con successo nell'aula parlamentare e nei tribunali¹⁵. L'esame delle prolusioni che egli tenne alla Sapienza, nelle quali affrontò alcuni dei temi più qualificanti del suo pensiero, appare interessante al fine di ricostruire il percorso che portò il fondatore della scuola positiva, negli ultimi anni della sua vita, su posizioni vicine al fascismo.

Dalle prolusioni romane di Ferri, inoltre, si possono ricavare informazioni interessanti circa il suo insegnamento nell'ateneo romano. Benché il corso di Diritto e Procedura

concorso sulla figura del giurista, Messina 2007; G. Pace Gravina, *Giovan Battista Impallomeni o del coraggio del giurista*, in C. Russo Ruggeri (cur.), *Studi in onore di Antonino Metro*, Milano 2010, IV, pp. 443-453; M.A. Cocchiara, *Impallomeni Giovanni Battista sr*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 1106-1107.

¹⁰ Nel 1892 Enrico Ferri era stato già chiamato a Pisa per chiara fama. Cfr. *La seconda applicazione dell'art. 69 a Enrico Ferri*, in «La Scuola positiva», XIX (1909), pp. 755-756. Per reintegrare nell'ufficio e nel grado i professori ordinari, che si fossero dimessi per cause legate all'esercizio del mandato parlamentare, senza che dovessero passare per un nuovo concorso, si utilizzava l'espedito dell'art. 69 della legge Casati. Sullo strumento della chiara fama usato per risolvere «ambigue situazioni normative» cfr. M. Moretti, *I cadetti della scienza. Sul reclutamento dei docenti non ufficiali nell'università postunitaria*, in I. Porciani (cur.), *Università e scienza nazionale*, Napoli 2001, p. 156.

¹¹ Archivio storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie *Fascicoli personale docente*, A.S. n. 112, *Enrico Ferri*.

¹² E. Ferri, *I delitti della donna*. Riassunto della prolusione al corso di diritto e procedura penale nell'Università di Roma, in Id., *Difese penali*, Torino 1925, III, pp. 303-313. Cfr., per la cronaca dell'evento, *La nomina di Enrico Ferri alla cattedra di Roma*, in «La Scuola positiva», XIX (1909), pp. 698-699.

¹³ P. Grossi, *Le 'prolusioni' dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica italiana*, Introduzione a *Le prolusioni dei civilisti, I (1873-1899)*, Napoli 2012, p. XVIII.

¹⁴ Sul significato che rivestivano nella scienza giuridica degli ultimi decenni dell'Ottocento le prolusioni accademiche si rinvia a P. Alvazzi del Frate-D. Di Cecca, *Droit et méthodologie. Le 'prolusioni accademiche' en Italie au XIX^e siècle*, in «Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique», XXXI (2011), pp. 117-138 e G. Cazzetta, *Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in G. Cazzetta (cur.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna 2013, pp. 11-29. In particolare sulle prolusioni dei professori dell'Università di Roma si veda M. Caravale (cur.), *La Facoltà giuridica romana* cit.

¹⁵ Sulle qualità oratorie di Ferri cfr. G. Sircana, *Ferri Enrico*, cit., p. 141 e E. D'Amico, *Strategie di manipolazione dei giurati: Enrico Ferri e la coscienza popolare*, in F. Colao, L. Lacchè, C. Storti (curr.), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna 2008, pp. 265-266. Si veda anche il contributo dell'allievo S. Sighele su *Ferri oratore*, pubblicato su *L'eloquenza* nel 1911 e poi ristampato nel volume collettaneo *E. Ferri maestro*, cit., pp. 162-171.

penale nell'ordinamento universitario fosse biennale, egli lo svolgeva secondo un ciclo quadriennale, dedicando un anno a ciascuno dei quattro oggetti di studio della scienza penalistica: il delitto, la pena, il giudizio e il delinquente, argomento, quest'ultimo, aggiunto grazie alla scuola positiva¹⁶.

Nelle sue lezioni Ferri dedicava ampio spazio a discipline quali l'antropologia e la psicologia criminale, in quanto, a suo modo di vedere, la scienza penalistica era «inseparabile da una dottrina di studio organico e psicologico dell'uomo che compie il delitto», di conseguenza l'antropologia criminale, nelle sue diverse articolazioni (anatomica, fisiologica, psicologica e psico-psichiatrica), non era una scienza ausiliaria, ma costituiva parte fondante del diritto penale¹⁷. Inoltre, la prima distinzione tra psicologia criminale e la branca di quest'ultima rappresentata dalla psicologia giudiziaria, che riguardava in particolare la psicologia degli accusatori, dei difensori e, soprattutto, dei testimoni nel procedimento penale¹⁸, si deve proprio ad Enrico Ferri, che nel 1911 presentò al V Congresso di antropologia criminale, svoltosi a Colonia, una relazione in cui delineava i rispettivi oggetti di studio e principi metodologici¹⁹. Psicologia criminale e psicologia giudiziaria andavano a costituire la psicologia legale, ossia «l'insieme delle nozioni necessarie ed utili per formulare ed applicare le norme della legge penale relative

¹⁶ E. Ferri, *Scuola criminale positiva e filosofia idealista*, Prolusione detta nell'aula magna dell'Università di Roma il 4 dicembre 1924, in Id., *Difese penali*, cit., III, p. 503. Secondo Ferri, l'ordinamento delle facoltà di giurisprudenza doveva essere riformato nel senso di prevedere, dopo un primo biennio di insegnamenti comuni, un percorso distinto tra gli studi di diritto privato e quelli di diritto penale, che avrebbero dovuto comprendere, oltre alle materie già esistenti, anche corsi ed esercitazioni pratiche di antropologia, di psicologia e sociologia criminale, di statistica e medicina legale, di tecnica dell'istruttoria. Un simile percorso avrebbe dovuto essere previsto anche per gli avvocati, per i quali egli riteneva necessaria «una speciale abilitazione per la difesa ed il patrocinio avanti le Corti d'Assise». E. Ferri, *La riforma della giustizia penale in Italia*. Prolusione al Corso di diritto e procedura penale detta nell'aula magna della R. Università di Roma il 9 dicembre 1919, in «La Scuola Positiva», XXIX (1919), pp. 456-457. Sull'attenzione data, più in generale, da Ferri al tema della formazione degli operatori della giustizia penale cfr. R. Bisi, *Enrico Ferri*, cit., pp. 127-134.

¹⁷ E. Ferri, *La teoria e la pratica della giustizia penale*. Prolusione pronunciata il 4 dicembre 1913 nell'aula magna dell'Università di Roma, in E. Ferri, *Studi sulla criminalità*, II ed., Torino 1926, p. 599.

¹⁸ E. Ferri, *Giustizia penale e giustizia sociale*, Prolusione al corso di diritto e procedura penale, detta nell'aula magna della Università di Roma il 12 gennaio 1911, in «La scuola positiva», XXI (1911), p. 18. Definisce la psicologia giudiziaria Sante De Sanctis, titolare del relativo corso nella Scuola d'applicazione giuridico-criminale, «quella parte della psicologia applicata che tratta delle individualità e dei gruppi che intervengono nell'attività giudiziaria», con lo scopo, da un lato, di raccogliere dalle sue indagini «un complesso di risultati che possano giovare alla pratica giudiziaria» e, dall'altro, di poter contribuire, con i dati ottenuti «alla costruzione e al rafforzamento delle basi positive delle scienze penali». S. De Sanctis, *La Psicologia giudiziaria*, in «La Scuola positiva», XXIII (1913), p. 98. Sulla figura di De Sanctis si vedano L. Fiasconaro, *De Sanctis Sante*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXIX, Roma 1991, pp. 316-322 e G. Cimino - G.P. Lombardo, *Sante De Sanctis tra psicologia generale e psicologia applicata*, Milano 2004.

¹⁹ G.P. Lombardo - S. Cenci, *La concezione differenziale di Sante De Sanctis negli studi di psicologia applicata*, in G. Cimino - G.P. Lombardo, *Sante De Sanctis*, cit., Milano 2004, p. 179. La relazione di Ferri, dal titolo *Psicologia criminale e psicologia giudiziaria* è pubblicata in E. Ferri, *Studi sulla criminalità*, cit., pp. 559-565. Del congresso di Colonia Ferri parlò nella prolusione del 1911, riferendo, tra l'altro, come avesse avuto modo di esporvi «i più recenti risultati della psicologia giudiziaria», che aveva costituito gran parte del suo corso universitario nel precedente anno accademico, «delineando le conclusioni pratiche che dalla osservazione psicologica obbiettiva intorno al giudice e al giudicabile, alla vittima del reato ed ai testimoni si possono indurre per modernizzare e vivificare la procedura penale». E. Ferri, *Il congresso internazionale di antropologia criminale a Colonia*, Prolusione detta nell'aula magna dell'Università di Roma il 23 novembre 1911, in *Studi sulla criminalità*, cit., p. 789.

alla responsabilità del delinquente»²⁰.

Un discorso simile può farsi anche per la sociologia criminale, in quanto, nell'ottica positivista, la scienza penalistica aveva bisogno non solo della psicologia criminale, ma anche «della statistica criminale nel senso tecnico della ricerca delle influenze di ambiente»²¹. Nel 1911, oltre al corso ufficiale Ferri impartì anche un corso libero di sociologia generale e criminale e nel 1926 insegnò la stessa disciplina presso la Facoltà di Scienze politiche appena costituita²². Come si legge nella prolusione a questo corso, la sociologia criminale, disciplina nata per iniziativa della scuola positiva, consisteva nello «studio della criminalità e della difesa sociale contro la criminalità». Se il diritto penale studia, infatti, il delitto come fenomeno giuridico, la sociologia criminale lo studia come fenomeno sociale. Ne deriva che quest'ultima, nell'ottica positivista, comprende anche il diritto penale, «perché studiando prima il delitto come azione e sintoma di una personalità umana in un dato ambiente, lo regola e disciplina poi dal punto di vista giuridico»²³. A coloro che sostenevano che questo non era un compito spettante al giurista penalista, il quale doveva limitarsi alla dogmatica, esegesi e critica delle leggi penali, Ferri ribatteva che occuparsi di diritto penale consisteva proprio nel dare una formulazione giuridica ai dati che l'antropologia e la sociologia criminale forniscono sulla genesi del delitto²⁴. Anzi, forzando la mano, per sua stessa ammissione, senza peraltro smentire la sostanza della sua affermazione, egli giungeva a dichiarare che era il diritto penale a doversi porre come scienza ausiliaria della sociologia criminale²⁵.

A partire dal 1912 l'insegnamento delle discipline criminologiche trovò una collocazione adeguata nella Facoltà di Giurisprudenza con la creazione della Scuola di applicazione giuridico-criminale, fondata da Ferri come costola dell'Istituto di Esercitazioni giuridiche dell'Università di Roma. La Scuola era aperta non solo agli studenti, ma anche a magistrati, avvocati, funzionari ed esponenti delle forze dell'ordine, ed aveva lo scopo di integrare l'insegnamento teorico del diritto e della procedura penale con esercitazioni pratiche e laboratori, aventi ad oggetto lo studio «organico e psichico dell'uomo delinquente e delle condizioni d'ambiente che lo spingono al delitto»²⁶. Furono quindi introdotti una serie di insegnamenti solitamente trascurati nell'ordinamento universitario, tra i quali, solo per citarne alcuni, Antropologia carceraria, Psicologia sperimentale giudiziaria, Studio dei delinquenti pazzi e neuropatici e Tecnica

²⁰ E. Ferri, *Psicologia criminale*, cit., p. 560.

²¹ E. Ferri, *La teoria e la pratica*, cit., p. 599.

²² M. Caravale, *Per una storia della Facoltà di Scienze politiche in Italia: il caso di Roma*, in «Le Carte e la Storia», 1/2 (1995), pp. 20-21.

²³ E. Ferri, *La prevenzione della criminalità*. Prolusione al corso di Sociologia criminale, nella Facoltà di Scienze politiche di Roma, detta nell'aula magna della R. Università, il 12 febbraio 1926, in E. Ferri, *Studi sulla criminalità*, cit., p. 678. «Il delitto ha delle cause individuali che sono studiate dalla antropologia criminale, specialmente nel campo psicologico. Ma il delitto ha anche delle cause ambientali sia dell'ambiente fisico o geografico, sia dell'ambiente sociale, dalla famiglia alla scuola, dall'officina alla vita sociale. Tutto questo è studiato dalla statistica criminale, dalla inchiesta monografica, dalla comparazione etnografica e cioè dai metodi che la scienza moderna appresta per la osservazione della vita sociale». Ivi, p. 690.

²⁴ E. Ferri, *La teoria e la pratica*, cit., p. 599.

²⁵ Ivi, p. 597.

²⁶ Così si legge nella circolare del rettore Alfredo Tonelli, che annunciava la nascita della Scuola. *Annuario della R. Università di Roma 1912-1913*, Roma 1913, p. 278. Il relativo regolamento è riportato alle pp. 323-324.

dell'istruttoria giudiziaria. Caratteristica della scuola era, inoltre, in omaggio al metodo 'dimostrativo', la particolare attenzione riservata all'osservazione pratica e sperimentale, con visite nelle carceri e nei manicomi, ed all'esame di casi giuridici e di processi penali autentici²⁷.

Dunque, se la forza innovatrice della scuola criminale positiva si era ormai di molto attenuata, ciononostante nel secondo decennio del Novecento vi era ancora spazio per portare avanti proficuamente le istanze positivistiche a livello accademico ed anche, come si vedrà in seguito, a livello legislativo. Dalle prolusioni romane di Ferri, tuttavia, emerge con chiarezza che l'avversario da combattere non è più lo stesso. Se viene ripresa in più occasioni la trentennale polemica contro quella scuola italiana di diritto penale dallo stesso Ferri individuata come 'classica'²⁸, i toni sono notevolmente cambiati. La contrapposizione con la scuola classica serve ora, più che altro, a definire il ruolo e la funzione della scuola positiva nello sviluppo della scienza penalistica, mentre risulta evidente che il vero oggetto della polemica ferriana va cercato altrove, e principalmente negli esponenti di quell'indirizzo tecnico-giuridico, che si stava avviando a diventare prevalente.

Ciò si evince chiaramente da una prolusione tenuta da Ferri nel 1913 su *La teoria e la pratica della giustizia penale*, rimasta inizialmente inedita e poi pubblicata nel 1926 nella seconda edizione degli *Studi sulla criminalità*.

Il discorso intende dimostrare che la scienza penalistica non può ridursi a mera esercitazione teorica, ma deve essere «inseparabilmente applicazione pratica di principi e di conclusioni scientifiche». La funzione pratica della giustizia penale nasce dalle necessità «della difesa privata e collettiva contro le aggressioni criminose» e, in quanto tale, essa «si

²⁷ Gli insegnamenti previsti erano quattordici, distinti in due gruppi, biologico e giuridico. Cfr. G. A. Belloni, *La ferriana Scuola d'applicazione (1911-1929)*, in *Enrico Ferri maestro*, cit., pp. 207-219. Tra i docenti furono chiamati, oltre a penalisti allievi di Ferri, tra i quali un ruolo importante ebbe Filippo Grispigni, medici legali, sociologi e psichiatri, quali Sante De Sanctis, direttore del Laboratorio di psicologia sperimentale della Sapienza, e Salvatore Ottolenghi, fondatore della Scuola di polizia scientifica. Organo della Scuola d'Applicazione divenne *La Scuola Positiva*, rivista fondata dallo stesso Ferri nel 1891. Dopo la morte di Ferri, la Scuola d'Applicazione giuridico-criminale fu sostituita dalla Scuola di perfezionamento in diritto penale, inaugurata nel 1931 da Arturo Rocco. Quest'ultimo, nella lezione inaugurale, non mancò di rilevare come nell'istituto ferriano fosse stata data «un'importanza troppo preponderante» a discipline, «per quanto interessantissime, meramente complementari e ausiliarie del diritto penale e evidentemente eccessiva in una Scuola annessa alla Facoltà di Giurisprudenza». A. Rocco, *La Scuola di perfezionamento in diritto penale presso l'Università degli studi di Roma*, in Id., *Opere giuridiche*, III, *Scritti giuridici vari*, Roma 1933, p. 763.

²⁸ Francesco Carrara aveva parlato di una «scuola criminale italiana» fondata sul comune «principio della tutela giuridica». F. Carrara, *Cardini della scuola penale italiana, a chi vuole intendere novellamente dichiarati*, Lucca 1875, poi ripubblicato in «Rivista penale», V (1876), pp. 148-163. Sull'articolazione in scuole della scienza penalistica italiana in età liberale si vedano, anche per la relativa bibliografia, F. Colao, *Le ideologie penalistiche fra Otto e Novecento*, in A. Mazzacane (cur.), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli 1986, pp. 107-123; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone (cur.), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 147-232, ora anche in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, I, pp. 492-590; C.F. Grosso, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in *Storia d'Italia*, Annali, XII, L. Violante (cur.), *La criminalità*, Torino 1998, pp. 5-34; M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia*, Annali, XII, L. Violante (cur.), *La criminalità*, cit., pp. 485-551, ora in Id., *Storia del diritto penale*, cit., pp. 495-528; F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice, Roma 2012, pp. 349-356.

plasma secondo le necessità storiche di ciascun gruppo umano»²⁹. Per secoli «gli accenni teoretici od ideali, il contenuto filosofico e la giustizia penale sono rimasti nei limiti più ristretti», finché, con Cesare Beccaria, è sorto quello che Ferri chiama «il periodo glorioso filosofico giuridico sulla giustizia penale»³⁰.

La scuola criminale, che ha in Beccaria le sue radici, si basa sui due fondamenti della colpa morale del delinquente, da un lato, e della proporzione tra la pena e «la colpa morale rivelata dal delitto», dall'altro. Gli esponenti di questa scuola, secondo Ferri, hanno svolto una funzione eminentemente politica, ossia quella di affermare e garantire i diritti dell'uomo di fronte allo Stato, ma in questo hanno ecceduto, tanto che le legislazioni degli Stati moderni sono arrivate a dare all'uomo delinquente garanzie e diritti eccessivi, non solo superiori a quelli degli uomini non delinquenti, «ma superiori alle necessità di quell'equilibrio tra l'individuo e lo Stato, che costituisce la condizione necessaria di ogni vita sociale»³¹.

La scuola criminale positiva ha spostato il fulcro della giustizia penale teorica dalla oggettività materiale del delitto alla soggettività del delinquente, al fine di perfezionare l'equilibrio giuridico tra l'individuo che delinque e lo Stato che punisce³². Ferri richiama, a questo punto, uno dei fondamenti delle teorie della scuola positiva. La giustizia penale è una funzione pratica che nasce dalle necessità della vita sociale, per la quale lo Stato provvede a preservare l'organismo sociale, di cui è espressione giuridica, da quell'ordine di fenomeni che si definiscono criminalità. In quanto tale essa deve essere applicata a chiunque infranga l'ordine giuridico rappresentato dalle norme penali, indipendentemente dalle sue condizioni personali di normalità o anormalità³³.

Fin qui Ferri sembra, una volta di più, avere preso le distanze dalle conclusioni di quella che lui identifica come 'scuola classica', ma non si tratta che di una premessa. Lo scopo del discorso, in realtà, è mostrare come il diritto penale abbia una posizione propria speciale nell'ambito dell'enciclopedia giuridica. Innanzitutto, esso appartiene al diritto pubblico e quindi «non può avere come scienza e teoria, la stessa attitudine, la stessa struttura, lo stesso indirizzo metodico che ha la scienza giuridica del diritto privato», dove «la logica giuridica è la sovrana assoluta»³⁴. Inoltre, il diritto penale si distingue anche dalle altre branche del diritto pubblico: «costituzionale, amministrativo, internazionale», infatti, «riguardano e regolano rapporti di attività normale dei cittadini fra loro, e nei rapporti con lo Stato», mentre «il diritto penale è la sola branca del diritto pubblico che riguarda e

²⁹ E. Ferri, *La teoria e la pratica*, cit., p. 596.

³⁰ Ivi, pp. 593-594.

³¹ Ivi, p. 595. Pifferi sottolinea come la concezione evoluzionista della storia del diritto penale induca Ferri a riconoscere i meriti passati della scuola classica per sancirne il superamento e rappresentare l'indirizzo positivista come l'ulteriore sviluppo della scuola iniziata da Beccaria. M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano 2013, pp. 68-69.

³² E. Ferri, *La teoria e la pratica*, cit., pp. 594-595. A questo punto della sua ricostruzione Ferri precisa che, come in tutti i fenomeni sociali, anche nelle correnti scientifiche «è questione di prevalenza non di esclusivismo, perché il delinquente è soggetto anche della giustizia penale secondo la teoria classica, ed il delitto è soggetto della giustizia penale anche secondo la scuola positiva». Tuttavia «per la scuola classica al primo piano è il delitto come entità giuridica, mentre al secondo piano è il delinquente..., mentre si inverte la disposizione per la scuola positiva», che mette al primo piano la personalità del delinquente. Ivi, p. 594.

³³ Ivi, pp. 595-596.

³⁴ Ivi, p. 597.

regola i rapporti di attività abnormi fra individuo e Stato»³⁵. Ne discende la conclusione che la scienza penalistica non può essere una «scienza esclusiva di tecnicismo giuridico», come può essere il diritto privato o, in misura minore, uno degli altri rami del diritto pubblico³⁶.

Ferri, pur prendendo le distanze da alcune affermazioni fatte in passato ed ammettendo che psicologia criminale, antropologia criminale, sociologia criminale non siano diritto penale, sostiene che «non si può fare del diritto penale se non si dà la formulazione giuridica ai dati che l'antropologia e la sociologia criminale danno sulla genesi del delitto». Egli mette l'accento sulla funzione pratica della giustizia punitiva, al fine di puntare il dito contro quello che considera un errore metodologico, ossia sostenere che si possa fare «del diritto criminale adoperando soltanto la logica giuridica distillata dal fatto, come può fare il privatista del diritto civile, e commerciale»³⁷.

La polemica è contro gli esponenti di quella da Ferri individuata come 'scuola dogmatica', che stava prendendo sempre più piede tra i penalisti italiani e che aveva in Arturo Rocco uno dei principali esponenti. Quest'ultimo, nella prolusione sassarese del 1910, raccogliendo le indicazioni che venivano dalla scienza privatistica e sulle orme di un'operazione già compiuta per il diritto pubblico da Vittorio Emanuele Orlando nel 1889, aveva affermato che la funzione della scienza penalistica consiste unicamente nella «elaborazione tecnico-giuridica del diritto penale positivo e vigente»³⁸. La presa di posizione di Rocco aveva un significativo precedente in un altro discorso inaugurale, tenuto dieci anni prima all'Università di Ferrara da Vincenzo Manzini, il quale aveva affrontato il tema della crisi del diritto penale, sostenendo, in contrapposizione alla scuola positiva, che la repressione dei delitti doveva basarsi su rapporti giuridici fissati dalle leggi dello Stato e non su rapporti sociali e che la scienza penalistica non doveva essere confusa con la sociologia criminale³⁹.

Secondo Ferri, questo indirizzo tecnico-giuridico negli studi penalistici doveva farsi risalire ad una delle due grandi 'correnti metodiche' che avevano caratterizzato già la scuola classica. Accanto alla corrente filosofico-giuridica, infatti, vi era stata anche una corrente critico-forense, composta da quei giuristi che, lungi dall'elevarsi a considerazioni filosofiche e giuridiche, si erano limitati ad occuparsi della legislazione vigente, di cui avevano fornito un'esposizione sistematica⁴⁰. Ma questa, secondo Ferri, è la forma più modesta che può assumere l'attività del giurista. È pur essa utile nell'applicazione quotidiana del diritto, ma non può costituire il compito precipuo della scienza penalistica.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ivi*, p. 598.

³⁷ *Ivi*, p. 599.

³⁸ A. Rocco, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*. Prelezione al corso di diritto e procedura penale, letta nella R. Università di Sassari il 15 gennaio 1910, in «Rivista di diritto e procedura penale», I (1910), pp. 497-521, 560-582, ripubblicato con note aggiunte in *Id.*, *Opere giuridiche*, cit., III, pp. 263-323. Sul programma enunciato da Rocco nella sua prolusione si vedano M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit., pp. 217-225; *Id.*, *Caratteri originari*, cit., pp. 522-528 e P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 84, 87-88. Sulla figura di Arturo Rocco vi sono i recenti contributi di G. De Francesco, *Arturo Rocco*, in *Enciclopedia italiana di scienze*, cit., pp. 376-380 e L. Garlati – M.N. Miletta, *Rocco Arturo*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1704-1708, ai quali si rinvia anche per la relativa bibliografia.

³⁹ P. Grossi, *Scienza giuridica*, cit., pp. 84-86. Su Manzini si veda A. Berardi, *Manzini Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1263-1265.

⁴⁰ E. Ferri, *La teoria e la pratica*, cit., p. 600.

La legge penale contiene due elementi, uno formale, rappresentato dalle norme giuridiche di proibizione con le relative pene, ed uno sostanziale, che altro non è che il fenomeno criminoso in sé. Il penalista, che intenda occuparsi esclusivamente della legge positiva, finisce, quindi, per tralasciare l'elemento sostanziale da cui essa è scaturita.

Nonostante i successi che l'indirizzo tecnico-giuridico andava riscuotendo nell'ambito della scienza penalistica italiana, vi fu un momento in cui parve effettivamente che le teorie della scuola criminale positiva fossero sul punto di essere accolte dall'ordinamento. Il 14 settembre 1919, infatti, Enrico Ferri fu nominato presidente della *Commissione reale per la riforma delle leggi penali*, con l'incarico di procedere alla revisione del codice Zanardelli⁴¹. Il ministro di Grazia e Giustizia Lodovico Mortara, ritenendo il codice in vigore inadatto a fronteggiare l'aumento della criminalità, aveva stabilito nel decreto istitutivo che la commissione dovesse «proporre le misure necessarie per conseguire un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale, tenendo conto delle condizioni personali dei delinquenti oltre che della materialità dei fatti delittuosi»⁴².

Il 9 dicembre, poco dopo l'avvio dei lavori, Enrico Ferri tenne all'Università di Roma una prolusione su *La riforma della giustizia penale in Italia*, nella quale espose i criteri ai quali si sarebbe attenuto nella stesura del nuovo codice⁴³. Lo stesso ministro, sottolineava Ferri, aveva posto a fondamento della riforma «i due concetti fondamentali che la scuola criminale positiva» aveva introdotto «nel campo del pensiero scientifico», ovvero «la difesa sociale e la pericolosità del delinquente». Se «nella dottrina classica tradizionale e nella maggior parte delle legislazioni penali», la sanzione stabilita dal giudice era «proporzionata alla gravità maggiore o minore del delitto “come fatto materiale ed antigiuridico”», scopo della riforma doveva essere, invece, quello di adattare la sanzione alla personalità del delinquente⁴⁴.

A questo punto, Ferri non si lasciava sfuggire l'occasione per sostenere l'infondatezza dell'opinione di quanti affermavano che «la scuola criminale positiva italiana fosse morta o vicina al tramonto». Affievolitosi lo slancio iniziale, gli ultimi vent'anni erano stati «invece un periodo di lenta e meno rumorosa infiltrazione nella coscienza pubblica delle verità fondamentali» della scuola positiva italiana, in particolare della convinzione dell'anormalità

⁴¹ Sul progetto di codice redatto da Ferri si vedano G. Vassalli, *Codice penale*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, p. 270; C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, V ed., Roma-Bari 1997, pp. 220-222; M. Sbriccoli, *La penalistica civile*, cit., pp. 227-229; S. Vinciguerra, *Le fonti culturali del diritto penale italiano*, Padova 2008, pp. 75-86; M. Pelissero, *Dal progetto Ferri al codice penale del 1930*, in «Diritto penale XXI secolo», fasc. 2 (2011), pp. 307-332; F. Colao, *Ferri Enrico*, cit., p. 851.

⁴² A redigere il nuovo codice penale furono chiamati non solo giuristi, ma anche medici, psicologi, esperti di alcolismo. La commissione, infatti, era originariamente composta dai professori di diritto penale Agostino Berenini, Emanuele Carnevale, Eugenio Florian e Alessandro Stoppato; dai magistrati Piero Alberici, Raffaele De Notaristefani, Raffaele Garofalo, Raffaele Majetti e Augusto Setti; dall'avvocato Enrico De Nicola; dai medici Sante De Sanctis, Giulio Cesare Ferrari, Alessandro Lustig e Salvatore Ottolenghi. La commissione era coadiuvata da un ufficio di segreteria, di cui facevano parte il professore Filippo Grispigni, Giulio Ricci, magistrato, Alfredo Spallanzani, Arturo Santoro e Mario Piacentini, funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia. A. Santoro, *La nomina di una Commissione per la riforma positivista del Codice Penale*, in «La Scuola Positiva», XXIX (1919), pp. 289-299.

⁴³ E. Ferri, *La riforma della giustizia penale in Italia*. Prolusione al Corso di diritto e procedura penale detta nell'aula magna della R. Università di Roma il 9 dicembre 1919, in «La Scuola Positiva», XXIX (1919), pp. 432-458. Secondo *La scuola positiva*, questa prolusione rappresentò «una poderosa riaffermazione del pensiero positivista». *I lavori della Commissione per la riforma delle leggi penali*, in «La Scuola positiva», XXIX (1919), p. 511.

⁴⁴ E. Ferri, *La riforma della giustizia*, cit., p. 434.

del delinquente, «anche fuori dei casi evidenti e conclamati di pazzia»⁴⁵. La convinzione della colpa morale di chi commette un reato era certamente radicata «nella coscienza comune della civiltà occidentale», ma Ferri auspicava ora di riuscire finalmente a condurre il diritto penale «in un terreno ... estraneo alle dottrine filosofiche ed alle credenze religiose intorno alla colpa morale del delinquente», applicando le proposte dell'antropologia e della sociologia criminale⁴⁶.

Si riaffaccia anche in questa occasione la polemica di fondo contro quella corrente scientifica dogmatica, di cui facevano parte giuristi quali Arturo Rocco e Vincenzo Manzini. La commissione ministeriale, secondo Ferri, nei suoi lavori non avrebbe dovuto nemmeno prendere in considerazione quella che per lui era semplicemente «una aberrazione metodica», ossia la pretesa, avanzata specialmente da Rocco, di studiare il delitto come ente giuridico, per costruire «dommaticamente» intorno ad esso dottrine e norme giuridiche. Questo avrebbe significato estraniarsi dalla vita concreta del diritto, in quanto la legge penale, per sua natura, si applica non al delitto, ma al delinquente che lo ha commesso⁴⁷.

La riforma del codice penale era stata decisa, tra l'altro, per fronteggiare l'aumento della criminalità, ma Ferri avverte che il problema della delinquenza in Italia non poteva essere risolto con un nuovo testo legislativo. Il diritto penale, infatti, non si occupa delle cause del delitto, ma solo dei suoi effetti⁴⁸. Sono altri i provvedimenti, prevalentemente di carattere sociale, che, eliminando le cause che generano il delitto, possono contribuire più efficacemente ad attenuare o eliminare la delinquenza e si trovano innanzitutto «nel Codice civile, nella legislazione economica, nell'ordinamento della famiglia, nell'ordinamento scolastico e educativo»⁴⁹.

Secondo Ferri, l'opera riformatrice della commissione doveva riguardare in primo luogo la parte generale del codice penale, che è quella che regola il «sistema di difesa sociale contro la criminalità»⁵⁰. Inoltre, il primo libro, innovando rispetto all'impostazione tradizionale che partiva dalla pena, doveva essere diviso in tre titoli concernenti, rispettivamente, il delitto, il delinquente, le sanzioni⁵¹. La nuova legislazione penale

⁴⁵ Ivi, pp. 435-436.

⁴⁶ Ivi, p. 437.

⁴⁷ Ivi, p. 440.

⁴⁸ Ivi, p. 442.

⁴⁹ *Ibidem*. Vi è qui il riferimento alla teoria, elaborata dallo stesso Ferri, dei 'sostitutivi penali', ossia quei provvedimenti, per lo più di carattere sociale, che, eliminando le cause che generano il delitto, possono, prima e più efficacemente delle pene, contribuire allo scopo della difesa sociale. Cfr. R. Bisi, *Enrico Ferri*, cit., pp. 87-96. Se «ad impedire i reati le leggi che hanno minor influenza sono quelle penali», tra le leggi penali quella meno efficace in tal senso è, nell'ottica di Ferri, proprio il codice penale, mentre risultano più utili «le leggi di procedura, che hanno appunto l'ufficio di trasportare la pena dal campo aereo delle minacce legislative, al campo pratico della difesa sociale contro i delinquenti». E. Ferri, *Dei sostitutivi penali*, in «Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali», II (1880), p. 242.

⁵⁰ La parte speciale, invece, aveva meno bisogno di modifiche, in quanto «tecnicamente meno imperfetta per l'opera ... dei giuristi della scuola classica italiana e per l'assiduo controllo della pratica giurisprudenza». E. Ferri, *La riforma della giustizia*, cit., p. 446.

⁵¹ Un ordine «più logico e naturale di quello tradizionalmente seguito, per cui nei codici vigenti ed anche nei più recenti progetti stranieri, il titolo delle pene precede quello dell'imputabilità, e questo quello del delitto, per ritornare poi alla recidiva ed all'estinzione delle condanne. È evidente, invece, che l'ordine naturale delle norme legislative deve accordarsi coll'ordine naturale dei fatti; e cioè prendere come punto di partenza il delitto scoperto, occuparsi del delinquente che l'ha commesso e stabilire le sanzioni che a

doveva, infine, ispirarsi al principio fondamentale «che quando un uomo ha commesso un delitto esso ne deve legalmente rispondere sempre, quali che siano le sue condizioni personali di età, di sesso, di alienazione mentale, di ubriachezza, ecc.»⁵². Il delinquente, infatti, deve rispondere di fronte alla legge «non per la colpa morale che esso abbia del fatto delittuoso da lui compiuto, ma per la pericolosità che con esso ha rivelata». Solo dopo «che l'imputato sia dichiarato dal giudice autore del delitto», si potrà stabilire «quale sia la sanzione meglio adatta alla sua personalità»⁵³. È questo il nucleo delle teorie propugnate dalla scuola positiva, che in questo progetto di codice trovano la loro consacrazione⁵⁴.

Ferri passava poi a specificare le sanzioni che avrebbero dovuto essere previste dal nuovo codice, riprendendo, anche su questo punto, un principio fondamentale dell'antropologia criminale, ossia che la durata della pena non può essere predefinita, ma deve essere «a termine indeterminato» e «non prefisso»⁵⁵. La pena, infatti, non essendo una retribuzione, non deve essere proporzionata alla colpa commessa, ma commisurata alla personalità del delinquente e alle sue possibilità di reinserimento. Doveva, inoltre, essere abolita la distinzione tra pene e misure di sicurezza e queste ultime dovevano essere provvedimenti giurisdizionali e non amministrativi⁵⁶.

Dopo essersi diffuso sui vari aspetti che avrebbero caratterizzato il progetto di codice penale che si era cominciato a redigere, Ferri concludeva la sua lezione considerando che stavano finalmente per avere applicazione legislativa quelle proposte da lui avanzate quaranta anni prima nella prolusione bolognese su *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale* ed allora da molti «dichiarate eretiche ed assurde»⁵⁷. Il progetto fu effettivamente completato secondo gli auspici di Ferri e presentato al ministro Luigi Fera nel gennaio 1921, ma non entrò mai in vigore a causa della mutata situazione politica⁵⁸. Con l'avvento

questi per quello devono essere applicate». E. Ferri, *Relazione al Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti*, in «La Scuola positiva», XXXI (1921), pp. 14-15.

⁵² E. Ferri, *La riforma della giustizia*, cit., pp. 448-449. Nella *Relazione* al testo del progetto di codice Ferri scriveva: «Esclusa ... dal "ministero punitivo" esercitato dallo Stato qualsiasi pretesa di misurare e castigare la colpa o responsabilità *morale* del delinquente (che può spettare all'autorità religiosa per i credenti o può interessare le dottrine filosofiche od il sentimento comune); e riconosciuto nello stato il solo diritto, proveniente dalla necessità dell'esistenza sociale, di provvedere alla difesa di cittadini onesti contro i delinquenti, ne viene necessariamente la conseguenza che dalla imputabilità *materiale* deriva indissolubilmente la imputabilità *legale*». E. Ferri, *Relazione al Progetto*, cit., pp. 9-10.

⁵³ E. Ferri, *La riforma della giustizia*, cit., p. 450.

⁵⁴ Nella storia della scienza penalistica il progetto Ferri «rappresenta ... il purissimo epicedio della scuola positiva, basato com'è sul pilastro portante della pericolosità del reo». P. Grossi, *Scienza giuridica*, cit., p. 258, n. 157.

⁵⁵ E. Ferri, *La riforma della giustizia*, cit., pp. 451-452.

⁵⁶ Ivi, p. 454.

⁵⁷ Ivi, p. 458. Il riferimento è a E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna 1881, poi ampliata e ripubblicata nel 1892 con il titolo di *Sociologia criminale. Terza edizione completamente rifatta dei Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Torino 1892. Sulla celebre prolusione bolognese si vedano P. Grossi, *Scienza giuridica*, cit., pp. 132-16; P. Alvazzi del Frate – D. Di Cecca, *Droit et méthodologie*, cit., pp. 126-133.

⁵⁸ Il testo fu però tradotto in diverse lingue ed ebbe ampia diffusione, influenzando la dottrina penalistica europea e americana. R. Bisi, *Enrico Ferri*, cit., p. 11; M. Stronati, *Enrico Ferri*, cit., p. 373. Lo stesso Ferri aveva dato conto dei lavori per la riforma del codice penale in due articoli apparsi sul *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*. E. Ferri, *The Nomination of a Commission for the Positivist Reform of the Italian Penal Code*, in «JAICLC», XI (1920), pp. 67-76; Id., *The Reform of Penal Law in Italy*, in «JAICLC», XII

del fascismo i lavori per una nuova codificazione penale ripresero, ma furono affidati proprio a quegli esponenti dell'indirizzo tecnico-giuridico avversati da Enrico Ferri.

Nel frattempo il fondatore della scuola positiva compì l'ultimo tratto di quell'«itinerario politico oscillante», che lo condusse nell'ultima stagione della sua vita ad avvicinarsi al fascismo⁵⁹. Pur non dichiarandosi fascista, in diversi scritti Ferri si sforzò di individuare i possibili punti di contatto tra le teorie positivistiche e l'ideologia fascista e persino con le dottrine filosofiche idealiste ormai imperanti, nel tentativo di dimostrare che il metodo e le proposte della scuola positiva erano scientificamente fondate ed ancora vitali⁶⁰. In una certa misura Ferri prese anche le distanze dal positivismo, o quantomeno dai suoi eccessi, affermando che la scuola criminale da lui fondata insieme a Lombroso tra il 1875 e il 1880, si era certamente ispirata «anche alla filosofia positivista e soprattutto alla dottrina della evoluzione naturale», ma «la sua funzione specifica nella storia della scienza criminale» era stata «l'applicazione del metodo positivo», o scientifico, allo studio del delitto, che – precisava Ferri – era cosa diversa dal sistema filosofico positivo⁶¹.

Per quanto riguarda il fascismo, Ferri individua un punto di contatto nel tema della difesa sociale contro la delinquenza, non esitando a parlare, a questo proposito, di «rapporti di apparente antagonismo e di consenso finale tra fascismo e scuola criminale positiva»⁶². È innegabile che il fascismo diverga dal positivismo inteso come sistema filosofico, dal quale Ferri aveva già, come si è detto, preso le distanze, ma poteva benissimo accordarsi con il positivismo quale metodo di studio della realtà sociale⁶³. Del resto, i principi della scuola positiva, nei loro aspetti più caratterizzanti, si basavano su una «riaffermazione energica e continua delle supreme esigenze della vita sociale, e quindi – proseguiva Ferri con un'identificazione data per scontata – dei diritti dello Stato». Proprio «la preminenza dei diritti dello Stato di fronte all'individuo» era un fondamentale punto di contatto tra il fascismo e la scuola positiva⁶⁴, mentre un secondo punto di accordo era

(1921), pp. 178-198.

⁵⁹ G. Sircana, *Ferri Enrico*, cit., p. 140.

⁶⁰ A questo tema dedicò anche una prolusione. E. Ferri, *Scuola criminale positiva e filosofia idealista*, Prolusione detta nell'aula magna dell'Università di Roma il 4 dicembre 1924, in Id., *Difese penali*, cit., III, pp. 503-520. Il punto sul quale Ferri individuava una coincidenza di conclusioni tra le tesi positivistiche e l'idealismo contemporaneo, in particolare con la filosofia di Gentile e dei suoi seguaci, era quello della responsabilità del delinquente. Qualche tempo dopo, commentando il progetto Rocco di codice penale, Ferri ribadiva che «tutta la corrente idealistica della filosofia contemporanea, da Gentile in poi» concordava «con la scuola positiva nell'ammettere che il principio per il quale il delinquente deve essere punito è che l'azione gli spetta in proprio, come espressione della sua personalità spirituale all'infuori di qualsiasi problema di colpevolezza morale». E. Ferri, *Il Progetto Rocco di Codice Penale*. Prolusione detta il 22 novembre 1927 nell'aula magna della R. Università di Roma, in «La Scuola positiva», XXXVII (1927), p. 489.

⁶¹ E. Ferri, *Scuola criminale*, cit., p. 510. La scuola positiva per Ferri «consiste nell'applicazione del metodo induttivo o positivo allo studio dei delitti e delle pene» in contrapposizione alla scuola classica, che aveva invece usato «il metodo deduttivo ed il ragionamento per logica astratta». Basandosi sul metodo, che Ferri definisce altresì galileiano, la scuola positiva premette allo studio giuridico del delitto «lo studio del delitto come fatto naturale e sociale», focalizzando la sua attenzione sulla personalità del delinquente e sulle condizioni ambientali in cui quest'ultimo vive. Ivi, p. 514.

⁶² E. Ferri, *Fascismo e scuola positiva nella difesa sociale contro la criminalità*, in «La Scuola positiva», XXXVI (1926), pp. 241-274, poi in Id., *Studi sulla criminalità*, cit., p. 696.

⁶³ Ivi, p. 697.

⁶⁴ Ivi, p. 700. Ferri attua un parallelismo tra l'affermazione della scuola criminale positiva, «come reazione all'eccessivo individualismo della scuola classica e come riaffermazione dei diritti della società», e l'affermazione del fascismo, «come reazione dei diritti preminenti e sovrani dello Stato di fronte agli

rappresentato dal principio della responsabilità legale, sul quale sostanzialmente concordavano filosofi idealisti e fascisti, ma che non poteva essere accolto nelle sue conclusioni teoriche dalla legislazione fascista, in quanto contrario al sentimento della pubblica opinione⁶⁵. Ulteriori elementi di vicinanza tra fascismo e scuola positiva erano rappresentati dalla rilevanza data da entrambi al 'determinismo economico', tra le cause che spiegano i comportamenti criminosi, e alla prevenzione sociale della criminalità, attuata dal regime fascista con una serie di provvedimenti, tra i quali Ferri annoverava anche le riforme, da poco avviate, della legislazione penale in vigore.

Nel 1925, infatti, il ministro guardasigilli Alfredo Rocco aveva presentato alle Camere un disegno di legge che delegava al governo la facoltà di modificare i codici penale e di procedura penale e le leggi sull'ordinamento giudiziario⁶⁶. Subito dopo era stata nominata una commissione ministeriale molto ampia ed il testo del progetto preliminare di codice penale, redatto da un comitato più ristretto di cui facevano parte lo stesso ministro ed il fratello Arturo Rocco, fu, infine, presentato nell'ottobre del 1927⁶⁷.

Due mesi dopo, il 27 dicembre, Ferri si espresse in termini sostanzialmente favorevoli al nuovo progetto nella lezione inaugurale del suo corso universitario, *Il Progetto Rocco di Codice Penale*, nella quale rivendicò quelli che, a suo dire, erano i cospicui apporti positivisticici al nuovo codice penale.

Nella ricostruzione di Ferri il progetto di codice Rocco era la risultante di tre fattori storici: il primo rappresentato dalla tradizionale articolazione in scuole della scienza penalistica italiana; il secondo dall'introduzione delle misure di sicurezza nei vari codici o progetti di codice europei; il terzo dalla rivoluzione fascista. Secondo il fondatore della scuola positiva, infatti, «il codice penale» è una «legge che risente direttamente l'indirizzo politico-sociale dello Stato e l'indirizzo filosofico-giuridico della scienza» e, in quanto tale, non può che tendere «ad assicurare i prodotti della rivoluzione fascista»⁶⁸. Da un punto di vista scientifico, invece, lo scopo del progetto non è quello di far prevalere l'uno o l'altro indirizzo, piuttosto di «accomunarli», affiancando alle norme sul delitto, alle quali è dedicato quasi esclusivamente il codice Zanardelli, anche quelle sul delinquente⁶⁹.

Tra i caratteri fondamentali del progetto Rocco, Ferri evidenzia in primo luogo la maggiore efficacia di difesa sociale contro la criminalità, sottolineando, come ha già fatto in altre occasioni, che su questo aspetto «fascismo e scuola positiva sono perfettamente d'accordo»⁷⁰. Un altro pregio del nuovo codice, come si è detto, risiede nell'attenzione

eccessi dell'individualismo democratico». Ivi, pp. 699-700. Osserva Ghisalberti come, «una volta contestato il garantismo liberale nel diritto penale in nome della difesa sociale e della prevenzione di ciò che poteva minacciarne l'assetto, si apriva fatalmente la via ad un'altra contestazione, apparentemente di segno opposto ma in realtà assai simile nei suoi presupposti, fondata sulla difesa dello Stato e sulla prevenzione di ciò che poteva attentare ai suoi valori e alle espressioni che più lo caratterizzavano». C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto*, cit., p. 222.

⁶⁵ E. Ferri, *Fascismo e scuola positiva*, cit., p. 704.

⁶⁶ G. Vassalli, *Codice penale*, cit., p. 271.

⁶⁷ *Ibid.* A far parte della commissione ministeriale fu chiamato anche Enrico Ferri, ma il suo coinvolgimento non sembra avere avuto altro intento oltre quello di un omaggio tardivo e, forse, strumentale. Cfr. M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), I, p. 827, n. 20.

⁶⁸ E. Ferri, *Il Progetto Rocco*, cit., pp. 483-484.

⁶⁹ Ivi, p. 482.

⁷⁰ *Ibid.*

riservata non solo ai delitti, ma anche ai delinquenti, e, tra questi, anche a quelli moralmente non responsabili, accogliendo sostanzialmente i dettami della scuola positiva. Tuttavia, il codice Rocco se ne allontana, secondo Ferri, nel momento in cui non ripudia *in toto* i principi della prevenzione generale e della responsabilità morale del delinquente. Il progetto, infatti, conserva la distinzione classica tra «delinquenti moralmente responsabili e delinquenti moralmente non responsabili», prevedendo per i primi la pena, proporzionata al delitto e a termine fisso, e per i secondi le misure di sicurezza a tempo indeterminato⁷¹.

Ciononostante, nell'ottica positivista, il progetto Rocco rappresenta comunque un apprezzabile progresso rispetto al codice Zanardelli⁷². È vero che alcuni fondamentali principi teorici elaborati dalla scuola positiva non erano stati accolti nel nuovo testo, ma l'applicazione di alcuni importanti provvedimenti di difesa sociale, che erano invece stati previsti dalle nuove norme, avrebbe con il tempo portato alla «revisione delle premesse teoriche»⁷³. Per fare un esempio, l'art. 104 del progetto Rocco prevedeva la categoria del delinquente per tendenza istintiva, che corrispondeva, secondo Ferri, a quella del delinquente nato, introdotta da Lombroso e da lui stesso, contraddistinta da specifici caratteri antropologici e rivelata nel delinquente sin dalla commissione del primo reato⁷⁴. Il semplice fatto di tale previsione avrebbe inevitabilmente comportato l'ingresso nelle aule dei tribunali, e l'utilizzo anche da parte dei giudici, della psicologia e dell'antropologia criminale.

In definitiva, al di là dei difetti formali e sostanziali, che pure Ferri rilevava, il codice Rocco aveva fatto proprie numerose proposte pratiche avanzate dalla scuola positiva e dal progetto da lui stesso elaborato nel 1921, per quanto riguarda non solo le misure di sicurezza, ma anche le pene. Tra l'altro, egli salutava con favore l'eliminazione della contrapposizione tra delitto mancato e delitto tentato propria del codice Zanardelli⁷⁵, nonché il pari trattamento sanzionatorio previsto per tutte le persone concorrenti in un reato, «salvo la facoltà al giudice di diminuire la pena per quelli che hanno dato opera

⁷¹ Ivi, p. 485.

⁷² Dei quattro criteri fondamentali che, secondo Ferri, caratterizzano il codice Rocco «la scuola positiva è in perfetto accordo per tre: maggiore efficacia di difesa sociale, aggiunta delle misure di sicurezza, progresso di fronte alla legislazione vigente. Ma c'è invece disaccordo sul secondo criterio fondamentale, sulla forza intimidativa delle minacce legali nella legge e sul criterio di morale responsabilità». Ivi, p. 486.

⁷³ «Poiché la giustizia penale è una funzione pratica – e pragmatica – dello Stato, l'importante è che, anche per il Codice penale e di procedura penale, fascismo e scuola positiva si trovino d'accordo nell'ordinare i provvedimenti pratici di difesa sociale contro il delitto. L'applicazione poi delle nuove norme legislative porterà, per logica e forza delle cose, alla revisione delle premesse teoriche, ancora sopravvivenenti e, per la legge di gradualità, la giustizia penale risalirà dai fatti alle idee e la criminologia positiva riceverà allora la sua definitiva ed integrale realizzazione, così come dal 1878 ad oggi ne abbiamo veduti i continui parziali progressi nella scienza, nella pubblica opinione e nelle leggi, d'Italia e dell'estero.» E. Ferri, *Fascismo e scuola positiva*, cit., p. 719.

⁷⁴ Nell'ultima edizione della *Sociologia criminale*, uscita postuma a cura di Arturo Santoro nel 1929, Ferri rivendica la paternità dell'espressione 'delinquente nato', da lui utilizzata per la prima volta nel 1880 in un articolo apparso nell'Archivio di Psichiatria. E. Ferri, *Sociologia criminale*, V ed., Torino 1929, I, p. 260, n. 2. A proposito della distinzione tra delinquente abituale e per tendenza, M. Pelissero osserva che «nel codice Rocco la tipizzazione del delinquente si presenta, a tratti, più positivista dello stesso progetto Ferri». *Dal progetto Ferri*, cit., p. 326.

⁷⁵ Già l'art. 16 del progetto Ferri prevedeva «una discrezionale equiparazione sanzionatoria fra reato tentato e consumato». S. Seminara, *Il delitto tentato*, Milano 2012, p. 517.

meno efficace»⁷⁶. Nell'ottica di una più adeguata difesa sociale Ferri approvava altresì la diversa configurazione dell'istituto del delitto continuato, nel senso di rendere facoltativa la diminuzione di pena che il codice in vigore prevedeva come obbligatoria. Tra gli aspetti mutuati direttamente dal progetto Ferri vi erano, inoltre, l'introduzione dell'attenuante dell'aver commesso il fatto «per suggestione di una folla in un tumulto», l'abolizione dell'attenuante dell'ubriachezza volontaria e l'accoglimento del perdono giudiziale, anche se limitato ai minorenni⁷⁷. Come ha sottolineato Vassalli, su questi aspetti si verificò una «innegabile coincidenza» tra «le aspirazioni politico-criminali della scuola positiva verso una più intensa e decisa lotta contro la criminalità e le tendenze totalitarie e rigoristiche degli autori del codice, volti a risalire il più indietro possibile alle intenzioni degli autori di reato e ad allargare con intenti antiliberali la sfera delle azioni penalmente perseguibili»⁷⁸.

Infine, Ferri ribadiva che «il pregio preminente e fondamentale del progetto Rocco» risiedeva nella completa sistemazione giuridica delle misure di sicurezza, con l'accoglimento della distinzione da lui stesso introdotta tra i concetti di pericolosità sociale, da valutarsi *ante delictum*, e pericolosità criminale, valutabile unicamente *post delictum*⁷⁹.

In realtà, dal confronto tra il progetto Ferri del 1921 e il progetto preliminare del 1927 emergono con chiarezza profonde differenze proprio in tema di misure di sicurezza. Il progetto Ferri, infatti, non era imperniato sul binomio pene – misure di sicurezza, ma aveva introdotto un sistema radicalmente nuovo, che prevedeva sanzioni a tempo relativamente indeterminato, differenziate a seconda dei tipi criminologici di delinquente⁸⁰. Se il legislatore doveva stabilire la sanzione per ciascun delitto, spettava poi al giudice adattarla alla personalità del delinquente⁸¹. Ne derivava un ampliamento dei poteri dei giudici, che, nell'ottica di Ferri, non significava intaccare le garanzie e i diritti individuali ormai acquisiti. Questi ultimi avrebbero potuto trovare un'adeguata tutela «nella scelta dei giudici, nel loro reclutamento, nella loro capacità tecnica, nelle loro condizioni di indipendenza e di responsabilità correlativa», oltre che in apposite previsioni legislative dirette a stabilire le modalità con le quali i magistrati avrebbero dovuto esercitare in concreto il potere di individuare la sanzione per il singolo caso⁸².

Nel progetto Rocco, invece, le misure di sicurezza non erano destinate a sostituire il sistema classico delle pene, «quali mezzi repressivi di lotta alla criminalità», ma ad esso si affiancavano, per introdurre «un nuovo e moderno sistema di mezzi preventivi di difesa

⁷⁶ Sul punto della «compartecipazione criminosa» Ferri rileva espressamente una consonanza con il progetto del 1921. E. Ferri, *Il Progetto Rocco*, cit., p. 492. Cfr. M. Pelissero, *Dal progetto Ferri*, cit. pp. 322-323.

⁷⁷ E. Ferri, *Il Progetto Rocco*, cit., pp. 492-493.

⁷⁸ G. Vassalli, *Codice penale*, cit., p. 273.

⁷⁹ E. Ferri, *Il Progetto Rocco*, cit., p. 494.

⁸⁰ «Si tratterà soltanto di vedere, una volta che l'imputato sia dichiarato dal giudice autore del delitto, quale sia la sanzione meglio adatta alla sua personalità, secondo i suoi precedenti personali, la sua vita onesta o disonesta precedente, le sue condizioni fisiche e psichiche, secondo le circostanze materiali del fatto, secondo le condizioni famigliari e sociali del delinquente, secondo il modo di eseguire il delitto, in quanto sia una rivelazione sintomatica di maggiore o minore insensibilità morale nel delinquente, e via dicendo. Si tratterà di adattare l'una o l'altra forma di sanzione nei limiti stabiliti dalla legge». E. Ferri, *La riforma della giustizia*, cit., p. 450. Le diverse forme di sanzione vanno da quella minima del perdono giudiziale alle forme più gravi di segregazione.

⁸¹ Ivi, p. 452.

⁸² Ivi, p. 452-454.

contro la delinquenza»⁸³. Il fine, come spiega lo stesso Arturo Rocco, non era rimpiazzare le pene tradizionali, bensì dotarsi di nuovi strumenti, utilizzabili anche quando le pene fossero «non ... ancora applicabili», «non ... più applicabili», o non fossero «mezzi sufficienti di difesa della società dal delitto»⁸⁴. Di fatto, il sistema introdotto nel codice Rocco non aveva nulla a che vedere con le sanzioni previste dal progetto Ferri, che, come si è detto, erano strettamente connesse al principio della responsabilità legale dell'imputato.

Dopo l'occasione mancata del progetto Ferri del 1921, quindi, la prolusione del 1927 rappresenta «l'abile tentativo di ribaltare la situazione» a favore della scuola positiva e sarà seguita da altre prese di posizione in questo senso da parte di allievi e seguaci di Ferri negli anni immediatamente precedenti e successivi all'entrata in vigore del codice⁸⁵. Al di là dell'intento autocelebrativo, la tesi ferriana dell'accoglimento nel progetto Rocco di alcuni dei principali postulati delle teorie positivistiche appare essere fondata su un, più o meno consapevole, malinteso basato sulla equiparazione, data per scontata, tra difesa sociale e difesa dello Stato, nello specifico dello Stato fascista.

Inoltre, alcune affermazioni della scuola positiva si prestavano ad uno sviluppo illiberale ed alcuni suoi oppositori non avevano mancato di farlo notare. Già nel 1894 il penalista e sociologo Michele Angelo Vaccaro, collaboratore di Crispi e politicamente moderato, in una prolusione tenuta all'Università di Roma *Sul rinnovamento scientifico del diritto penale*, aveva osservato, in polemica con Ferri, come la sua scuola avesse desunto «incoerentemente dalla sociologia dei presupposti erronei, che la condussero a conseguenze strane e reazionarie»⁸⁶. Il fascismo non fece altro che valorizzare tali

⁸³ A. Rocco, *Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica*. Prolusione al corso ufficiale di diritto e procedura penale, letta il 20 dicembre 1930 nella R. Università di Roma, in Id., *Opere giuridiche*, cit., III, p. 713. Si tratta del 'sistema del doppio binario' che, «dopo la pubblicazione del primo progetto di codice penale svizzero elaborato da Stooss nel 1893», caratterizza «i tentativi di riforma in area continentale, dall'Europa centrale ai Balcani, dalla Norvegia alla Cecoslovacchia all'Italia». M. Pifferi, *L'individualizzazione della pena*, p. 238. La disciplina delle misure di sicurezza contenuta nel codice Rocco, infatti, rappresenta «l'ultimo stadio di un controverso percorso dottrinale sulle misure di prevenzione contro i delinquenti pericolosi iniziato alla fine del secolo precedente, e deve essere analizzata in continuità con altri provvedimenti», quali il codice norvegese del 1902 ed il Prevention of Crime Act inglese del 1908». Ivi, p. 29.

⁸⁴ Si tratta dei casi, tra gli altri, dei minori, degli infermi di mente e dei delinquenti abituali e per tendenza. A. Rocco, *Le misure di sicurezza*, cit., pp. 713-714. Tra l'altro, Rocco parla di «misure amministrative di sicurezza» (ivi, p. 713), mentre Ferri aveva sempre sostenuto che le misure di sicurezza dovessero essere provvedimenti giurisdizionali al pari delle pene. Cfr. E. Ferri, *La riforma della giustizia*, cit., p. 454.

⁸⁵ E. Dezza, *Le reazioni del positivismo penale al codice Rocco*, in S. Vinciguerra (cur.), *Il codice penale per il regno d'Italia (1930)*. Codice Rocco, Padova 2010, p. XLII. Molti di questi interventi si inseriscono in quel «robusto ... filone autocelebrativo», evidenziato da Dezza, che «ben lungi dal testimoniare una perdurante vitalità della Scuola Positiva, ne certifica invece, a ben vedere, il declino». E. Dezza, *Zanardelli: un codice positivista?*, in S. Vinciguerra (cur.), *Il codice penale per il Regno d'Italia (1889)*, Padova 2009, p. LII. Mario Sbriccoli ha messo in luce come questa «idea degli imprestiti positivisti del codice venne accreditata soprattutto da U. Spirito» e dalle sue opere sia poi passata nella successiva letteratura penalistica. M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta*, cit., p. 830, n. 31. Cfr. a questo proposito quanto scritto di recente da C. F. Grosso a proposito dell'introduzione nel codice Rocco delle misure di sicurezza applicabili anche ai delinquenti non imputabili: «In questo modo parte del bagaglio culturale e giuridico della scuola positiva entra a vele spiegate nel sistema penale a fianco dell'impostazione classico-liberale dei meccanismi della responsabilità penale». C. F. Grosso, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in *Storia d'Italia*, Annali, XII, L. Violante (cur.), *La criminalità*, cit., p. 25.

⁸⁶ M.A. Vaccaro, *Sul rinnovamento scientifico del diritto penale*. Prelezione al corso di diritto e procedura penale

elementi ed utilizzarli a fini repressivi.

Lo ha evidenziato chiaramente Sbriccoli mostrando come il regime fascista, avendo rinunciato ad una propria rielaborazione della scienza penalistica, abbia piuttosto utilizzato ai propri fini non tanto questa o quella tra le tesi positivistiche, quanto quei tratti di autoritarismo che avevano da sempre caratterizzato «l'esperienza politica e penale italiana» e che avevano contraddistinto anche, ma non solo, l'esperienza positivista⁸⁷. Lo dimostra il fatto che alcune disposizioni legislative introdotte dal progetto Rocco, tradizionalmente ascritte all'influenza della scuola positiva, siano in realtà temi già presenti nella dottrina penalistica italiana del secolo precedente. D'altra parte, non è un caso se il regime affidò la riforma della legislazione penale non a giuristi positivisti, bensì a esponenti di quell'indirizzo tecnico-giuridico, che aveva sì avuto il merito di rivendicare l'autonomia del diritto penale, liberandolo da quegli «orpelli pseudo-culturali» rappresentati in primo luogo dalle semplificazioni positivistiche, ma così facendo aveva finito per precludergli quella funzione 'civile', che aveva svolto in Italia dopo l'Unità⁸⁸. Proclamare la separazione della scienza penalistica da ogni premessa culturale, in primo luogo filosofica e politica, condusse nei fatti ad «un atteggiamento di soggezione alle scelte legislative», nonché «ad un allineamento politico come mai prima era accaduto nell'evoluzione della dottrina penalistica»⁸⁹.

Si tratta di un esito che va ben al di là dell'accoglimento delle tesi di questa o quella scuola. Né convince del tutto l'interpretazione, avanzata da Ferri all'inizio della sua prolusione, che il nuovo codice penale abbia inteso conciliare i dettami delle diverse scuole penalistiche italiane e che, quindi, eventuali pecche o contraddizioni siano il frutto del compromesso tra istanze eterogenee. Per fare un solo esempio, nel caso dei rapporti tra pene e misure di sicurezza, «più che una fusione dei principi di opposte scuole si è spesso realizzata ... una meccanica giustapposizione di criteri diversi»⁹⁰, con esiti pesantemente repressivi.

Proprio la previsione delle misure di sicurezza, da Ferri citata in più punti della sua prolusione come il principale apporto della sua scuola al nuovo testo legislativo, non solo, come si è detto, non corrisponde in tutti i suoi aspetti alle idee positivistiche, ma va ben al di là di quanto auspicato dallo stesso Ferri e dai suoi allievi. Tra questi ultimi, è Filippo

letta il 26 gennaio 1899 nella Regia Università di Roma, Roma 1899, p. 20. Sulla figura di Vaccaro si vedano A. Scaglia, *La sociologia europea del primo Novecento: il conflitto fra sociologia e dittatura*, Milano, 1992, p. 318-319, 343-344; A. Bettoni, *Vaccaro Michele Angelo*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, p. 2006. In particolare sulla prolusione romana, F.L. Sigismondi, *La scienza penalistica*, cit., (in corso di stampa).

⁸⁷ M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta*, cit., p. 831. Ferrajoli mette in evidenza come «il liberalismo della cultura giuridica prefascista» sia «un liberalismo conservatore e autoritario, statalistico e patriottico, che non avrà difficoltà ad incontrarsi con il fascismo senza neppure diventare fascista ma semplicemente rimanendo fedele a se medesimo». L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari 1996, p. 36.

⁸⁸ M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta*, cit., pp. 846-847.

⁸⁹ S. Seminara, *Sul metodo tecnico-giuridico e sull'evoluzione della penalistica*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli 2011, I, pp. 588-599.

⁹⁰ G. Vassalli, *Codice penale*, cit., p. 274. Nello stesso senso G. Neppi Modona e M. Pelissero, che parlano di «un'abile strumentalizzazione politica di alcuni principi in funzione autoritaria» e sottolineano come ciò sia evidente soprattutto nel sistema delle sanzioni, «ove la cinica e spregiudicata strumentalizzazione dei principi del classicismo e del positivismo si traduce in soluzioni che, dietro l'obiettivo di una più efficace difesa sociale e di una più articolata combinazione tra gli interventi di repressione retributiva e di prevenzione speciale, celano un programma pesantemente repressivo e intimidatorio». *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia*, Annali, XII, L. Violante (cur.), *La criminalità*, cit., p. 785.

Grispigni a dichiararlo apertamente, sottolineando come la disciplina legislativa contenuta nel nuovo codice sia in realtà contraria alle istanze della scuola positiva su alcuni punti fondamentali, quali il dualismo tra pene tradizionali e misure di sicurezza, l'indeterminatezza assoluta di queste ultime per quanto riguarda la durata massima, nonché l'applicazione obbligatoria agli infermi di mente indipendentemente dalla loro pericolosità⁹¹. Per quanto avesse anch'egli, sulla scia del suo maestro, rivendicato gli apporti positivisticici al dettato del codice Rocco, Grispigni deve ammettere che, in alcuni casi di non poco conto, quest'ultimo sia andato ben oltre le richieste della sua scuola⁹².

Un discorso simile può farsi anche per la recidiva. Alfredo Rocco, nella relazione ministeriale al progetto definitivo, ha sostenuto che la sistematica della recidiva era stata mutuata proprio dalle classificazioni elaborate dalla scuola positiva, tuttavia, se si guarda alla disciplina concreta prevista dal codice, non si può fare a meno di giungere ad una conclusione differente. La scuola positiva, infatti, come si evince anche dal progetto Ferri del 1921, considerava la recidiva un elemento formale, che andava valutato caso per caso, tramite un'apposita indagine di fatto e uno studio accurato del singolo delinquente. Di per sé non aveva una particolare rilevanza, se non come indizio, eventuale, di delinquenza abituale. Ne consegue che «la tendenziale obbligatorietà della recidiva, nonché i drastici aumenti sanzionatori a questa ricollegati» previsti dal codice Rocco, non possono essere spiegati con il richiamo agli insegnamenti positivisticici⁹³.

Nonostante le prese di posizione di Enrico Ferri e degli altri positivisti, più o meno fedeli alla sua linea, l'approvazione del codice Rocco ha rappresentato, a ben vedere, la conclusione della parabola della scuola criminale positiva. Ferri non fece in tempo a vedere l'entrata in vigore del codice Rocco, perché morì nell'aprile del 1929, ma la tesi dell'accoglimento delle principali teorie elaborate dalla scuola criminale positiva nel nuovo testo legislativo gli sopravvisse, fu ripresa da altri giuristi, non solo suoi allievi, e finì per diventare un punto fermo nella successiva letteratura penalistica.

⁹¹ E. Dezza, *Le reazioni del positivismo*, cit., pp. LXI-LXII.

⁹² Ivi, p. LXII, n. 93.

⁹³ D. Brunelli, *Recidiva e scuola positiva nella disciplina del codice Rocco. Spunti di riflessione*, in S. Vinciguerra (cur.), *Il codice penale per il regno d'Italia (1930)*, cit., p. XCVII.